



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

| | |
|---------------------------|--|
| N. 60 del registro | - Approvazione convenzione fra Regione Siciliana, Comune di Montallegro e Infratel S.p.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga. |
| data <u>14/11/2011</u> | |

L'anno duemila venti, il giorno 12, del mese di novembre, dalle ore 17.00 e ss., nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocate ai sensi di legge,

LA GIUNTA MUNICIPALE

si è riunita con la presenza dei Signori:

| COMPONENTI | Carica | Presente | Assente |
|-----------------------------|--------------|----------|---------|
| SCALIA Caterina | Sindaco | | |
| SCHEMBRI VOLPE Francesco | Vice Sindaco | | |
| GAGLIANO Caterina | Assessore | | |

Assessori assegnati per legge: 4; in carica: 3.

Partecipa il segretario comunale Dott. Vincenzo Chiarenza.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco Geom. Caterina Scalia, la quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE, DI SEGUITO RIPORTATA:

PREMESSO CHE:

- l'art. 7, comma 1, del Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, reca che Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico, Sociale e Territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a. (Infratel Italia)";
- la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche avvalendosi della società in house Infratel Italia Spa, il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- l'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese";
- l'11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l'Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEAS R destinati dalle regioni allo sviluppo delle infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;
- il 2 agosto 2016 il Mise e la Regione Siciliana hanno siglato un Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultra larga (di seguito, Accordo di Programma) nell'ambito dei regimi di aiuto SA341/99 (2012/N), concernente l'attuazione del "Piano Digitale Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012, e SA 41647 (2016/N), concernente la misura "Strategia per la Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016;
- in data 2 agosto 2016, è stata stipulata la Convenzione Operativa per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Siciliana, a valere sul POR FESR 2014-2020 e sul PSR FEASR 2014-2020 e sul PON Imprese e Competitività 2014-2020;
- la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);

- in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legge legislativo, n. 33 pubblicato in nella G.U.n.57 del 9-3-2016, d'attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
- in particolare, il decreto legge legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, all'articolo 5, comma 1 che, "*In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall'art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Erete nazionale italiano di unificazione.*";
- lo stesso decreto legge legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede, all'art.12, comma 2 che " *Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale*" ;
- l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legge legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che " *L'articolo 93, comma 2, del decreto legistativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione*";
- l'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legge legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che " *Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, "di seguito SINF1"*";
- ai sensi dell'art.32 comma 2 del D. Lgs. 33/2016, i Comuni che posseggono o hanno in disponibilità infrastrutture fisiche hanno l'obbligo di concederne l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza per la posa di fibra ottica;
- ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , " *Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni [...] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado*

di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primari a di cui i all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ":- che ai sensi del l'articolo 67, comma 5, del D.P.R . 16112/1992, n. 495, recante " Regolamento di esecuzione e di attuazione del n uovo codice della strada ", tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti e che dette convenzioni generali ,in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite.

DATO ATTO CHE:

- la sottoscrizione della convenzione è condizione imprescindibile per la realizzazione degli interventi pianificati nel territorio del Comune di Montallegro;
- il territorio di questo Comune non è coperto da servizi a banda ultra larga ed ha pertanto l'interesse a dare attuazione alla convenzione di che trattasi per lo sviluppo ecosostenibile del territorio, tutelando, nel contempo, il demanio stradale e la sicurezza della circolazione viaaria attuando quindi soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
- la rete di infrastrutture di pubblica illuminazione è in pessime condizioni e non consente l'inserimento dei cavi in fibra all'interno dei cavidotti della rete medesima;
- la sottoscrizione della convenzione costituisce anche occasione per ridurre il divario digitale esistente tra le aree più sviluppate d'Italia e quelle meno sviluppate del meridione;
- il Comune di Montallegro non dovrà sostenere nessun onere finanziario a seguito della sottoscrizione della convenzione in argomento;
- la convenzione in argomento avrà durata di anni 5 (cinque) dalla data di stipula della stessa con riferimento alla costruzione della rete ed alle modifiche della stessa e per un periodo di 20 (venti) anni per la relativa manutenzione a decorrere dal 18/01/2018;
- la presente proposta non comporta oneri carico del Bilancio Comunale e non necessita il parere del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;

RITENUTO

- opportuno approvare la convenzione in argomento in quanto risulta conforme agli obiettivi dell'Amministrazione;
- di precisare che le pessime condizioni dei cavidotti dell'impianto di pubblica illuminazione non consentono l'introduzione dei cavi in fibra al loro interno;

- inoltre, di prendere atto della sottoscrizione Sindaco del Comune di Montallegro del predetto atto in rappresentanza di questo Comune;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con i L.D. Lgs.18.08.2000 n. 267 e s.m.i. come recepito in Sicilia con LR 30/2000;

PROPONE

1. **DI APPROVARE** la convenzione tra la Regione Sicilia, il Comune di Montallegro ed Infratel Italia S.p.a. -Società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, per la realizzazione delle infrastrutture in banda ultra larga nel territorio comunale, con decorrenza dalla sottoscrizione della predetta convenzione.
2. **DI PRENDERE ATTO** della sottoscrizione del Sindaco di questo Comune della convenzione di che trattasi in rappresentanza del Comune di Montallegro;
3. **DI PRENDERE ATTO** che le pessime condizioni dei cavidotti dell'impianto di pubblica illuminazione non consentono l'introduzione dei cavi in fibra al loro interno;
4. **DI DICHIARARE** il presente atto di immediata esecutività;

IL SINDACO

Gepm. Caterina Scalia



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra trascritta, corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell'Art.12 della L.R. 23/12/2000, n° 30;

RITENUTA DETTA proposta meritevole di approvazione e fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della stessa;

Con voti unanimi legalmemente espressi

D E L I B E R A

1. Approvare la proposta di deliberazione sopra trascritta che si intende integralmente riportata anche se non materialmente trascritta.
2. Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, stante l'urgenza, come da separata unanime votazione